



Teramo, li 31/07/2013

Prot. n. 231 /U

Via Roma, 49
64100 Teramo
Tel. 0861/417503 - Fax 0861/359925
C.F. e P. IVA 92024010677
e-mail: info@ato5teramo.it
P.E.C.: info@pec.ato5teramo.it

Alla Ruzzo Reti s.p.a.
Via Nicola Dati, 18
64100 TERAMO

Al Presidente
ASSI Provincia di Teramo
Via G. Milli, 2
64100 TERAMO

Ai Comuni aderenti
Servizio Idrico Integrato
LORO SEDI

Alla Regione Abruzzo
Direzione LL.PP. Ciclo Idrico Integrato e Difesa
del suolo e della costa, Protezione Civile
Via Salara Antica est, 27
67100 L'AQUILA

Alla Regione Abruzzo
Direzione LL.PP. Ciclo Idrico Integrato e Difesa
del suolo e della costa, Protezione Civile
Servizio Gestione Acque
Via Salara Antica est, 27
67100 L'AQUILA

Alla Regione Abruzzo
Direzione LL.PP. Ciclo Idrico Integrato e Difesa
del suolo e della costa, Protezione Civile
Servizio Qualità delle Acque
Via Salara Antica est, 27
67100 L'AQUILA

Alla Provincia di Teramo
Settore VIII Ambiente Energia
P. zza Garibaldi, 55
64100 TERAMO

Oggetto: Disposizioni in materia di tutela della risorsa idrica e di qualità del Servizio Idrico Integrato

Per quanto di competenza si trasmette in allegato copia della deliberazione
Commissariale n. 14 del 24/07/2013 relativa all'oggetto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Pasquale Calvarese)

ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO N. 5

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 14

OGGETTO: *Disposizioni in materia di tutela della risorsa idrica e di qualità del servizio idrico integrato.*

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio**, in Teramo, alla Via Roma:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Pierluigi Caputi

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. e, in particolare, la Parte Terza;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (il cosiddetto “Salva- Italia”), convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare l’articolo 21, comma 19, che ha trasferito all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito: A.E.E.G.) “le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”;
- le Leggi della Regione Abruzzo n. 2 del 13 gennaio 1997 Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge n. 36 del 1994 e n. 9 del 12 aprile 2011 Norme sul servizio idrico integrato della Regione Abruzzo e s.m.i.;

VISTO:

- Delibera di Giunta Regionale n.601 del 1 settembre 2011, “Delibera di indirizzo ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. del 12 aprile 2011 n. 9 – Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”.
- Decreto 16 gennaio 2013, n. 1/Reg, Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo).
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 15 giugno 2011 di nomina del Commissario Unico Straordinario, n. 130 del 17/12/11, n. 59 del 28/06/2012 e n. D.P.G.R. n. 79 del 02/10/2012 di proroga;
- D.G.R. 812/2012 che ai sensi delle previsioni della L. R. 9/2011 e successive modificazioni, ha deliberato che il mandato del Commissario Unico Straordinario prosegue, senza soluzione di continuità fino alla piena operatività dell’ERSI, ai sensi dell’art. 1, co. 21, della L.R. 9/2011, rimanendo salve le modalità di nomina del Commissario Unico Straordinario di cui all’art. 1 co. 19 della L.R. 9/2011;

VISTE le norme sugli aiuti di Stato art. 107 TFUE che vietano il finanziamento dei costi gestionali inerenti il Servizio Idrico Integrato in quanto servizio pubblico di rilevanza economica già finanziati dalla tariffa;

VISTE:

- le deliberazioni delle Assemblee dei Sindaci degli Enti d’Ambito di affidamento della gestione del servizio

Ex ATO	Gestore	Ultimo affidamento dell’Ente d’Ambito
1 Aquilano	Gran Sasso Acque SpA	Delibera Assemblea Ente n. 27 del 23/06/2003
2 Marsicano	CAM SpA	Delibera Assemblea Ente n. 16 del 28/12/2006
3 Peligno Alto Sangro	SACA SpA	Delibera Assemblea Ente n. 16/C del 29/06/2007
4 Pescara	ACA SpA	Delibera Assemblea Ente n. 8 del 30/05/2005
5 Teramano	Ruzzo Reti SpA	Delibera Assemblea Ente n. 20 del 25/06/2003
6 Chietino	SASI SpA	Delibera Assemblea Ente n. 3 del 10/05/2007

- le Convenzioni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato:

Ex ATO	Gestore	Sottoscrizione Convenzione per la gestione del SII
2 Marsicano	CAM SpA	08.01.2007
3 Peligno Alto Sangro	SACA SpA	11.10.2007
5 Teramano	Ruzzo Servizi S.p.A.	23.12.2003

di cui solo quelle dei soggetti gestori CAM S.p.A. e SACA S.p.A. redatte sulla base della convenzione tipo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 979/2006;

- le deliberazioni con le quali sono state approvate le revisioni dei Piano d'ambito:

Ex ATO	Deliberazioni revisioni tariffarie ex DM 1/8/1996
1 Aquilano	Delibera CUS n. 2 08.03.2012 Approvazione definitiva aggiornamento del Piano d'Ambito previa Delibera ASSI L'AQUILA n. 4 del 20/12/2011
2 Marsicano	Delibera Assemblea dei Sindaci dell'Ente d'Ambito Marsicano n. 2 del 18/05/2010
3 Peligno Alto Sangro	Delibera Assemblea dei Sindaci dell'Ente d'Ambito Peligno Alto Sangro n. 1 del 27/07/2010
4 Pescara	Delibera CUS n.11 17.07.2012 Approvazione definitiva aggiornamento del Piano d'Ambito previa Delibera ASSI PESCARA n 5. del 16/04/2012
5 Teramano	Delibera CUS n. 3 05.03.2012 Approvazione definitiva aggiornamento del Piano d'Ambito previa Delibera ASSI TERAMO n. 4 del 12/12/2011
6 Chietino	Delibera CUS n. 2 08.03.2012 Approvazione definitiva aggiornamento del Piano d'Ambito previa Delibera ASSI CHIETI n. 1 del 17/12/2011

- le deliberazioni del Commissario Unico Straordinario per la validazione dei dati inerenti il procedimento di cui alla AEEG 585/2012 e ss.mm.ii. per il calcolo della tariffa transitoria del Servizio Idrico Integrato

EX ATO	Deliberazioni CUS validazione dei dati
1 Aquilano	N. 4 del 29/05/2013
2 Marsicano	N. 3 del 28/05/2013
3 Peligno Alto Sangro	N. 3 del 28/05/2013
4 Pescara	N. 8 del 28/05/2013
5 Teramano	N. 10 del 27/05/2013
6 Chietino	N. 4 del 28/05/2013

- il regolamento per il controllo analogo giuste delibere commissariali

EX ATO	Deliberazioni CUS Regolamenti per il CONTROLLO ANALOGO
1 Aquilano	n. 7 del 19/07/2010
2 Marsicano	n. 4 del 19/07/2010
3 Peligno Alto Sangro	n. 8 del 19/07/2010
4 Pescara	n. 8 del 04/06/2010
5 Teramano	n. 8 del 17/07/2010
6 Chietino	n. 14 del 19/07/2010

CONSIDERATO che dalle revisioni tariffarie sono emersi mancati investimenti, maggiori costi ed in alcuni casi maggiori ricavi da parte dei Soggetti Gestori come da tabella che segue:

	PERIODO	INVESTIMENTI €	%	COSTI OPERATIVI ¹	%	RICAVI	%
GSA	2004-2008	-15.200.000,00	61,27	- 3.800.000,00	(-) 8,49	- 6.300.000,00	- 10,90
CAM	2007-2008	non disponibile ²		+3.571.084,00	(+)37,06	+ 3.580.382,00	13,98
SACA	2003-2008	-5.211.478,00	57,39	+8.007.577,00	(+) 34,90	+ 3.484.175,00	12,54
ACA	2003-2008	-53.726.889,00	67,13	+23.992.108,00	(+) 21,01	-7.202.325,00	-4,17
RUZZO	2006-2008	-10.300.433,00	33,07	+1.544.985,00	(+) 2,33	-621.337,00	-0,33
SASI	2003-2009	-105.881.397,00	93,70	- 6.168.030,00	(-) 5,86	- 65.655.767,00	-34,09
Totale		-190.320.197,00		+27.147.724,00		- 72.714.872,00	

¹ I costi operativi sono composti da: Costo per materie prime e merci, Costo per servizi, Costo per il personale, Accantonamenti per rischi, Variazioni delle rimanenze, Oneri diversi di gestione

² Il CAM SpA non è stato in grado di fornire il dato.

RICHIAMATO l'articolo 152. del D.Lgs. 152/2006 Poteri di controllo e sostitutivi "

1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fasi di costruzione. 2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. 3. Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario "ad acta".

RICHIAMATO l'art.1 della L. R. 9/2011, commi:

- 10. In ciascuna Provincia del territorio regionale è istituita l'assemblea dei sindaci – di seguito denominata ASSI – per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano d'Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione. L'Assemblea dei Sindaci è integrata dai Sindaci dei Comuni di altre province che sono soci del soggetto gestore che opera prevalentemente nella provincia. Le maggioranze e le presenze previste nel comma 11 e nei regolamenti di cui al comma 12 sono determinate tenendo conto di tale integrazione. La partecipazione ai lavori dell'assemblea è gratuita;
- 11. L'ASSI, nell'ambito delle competenze materiali e territoriali di cui al comma 10, esprime in via ordinaria pareri obbligatori e vincolanti all'ERSI. Per la validità dei pareri è necessario che siano adottati dall'assemblea con delibera approvata con voto palese dalla maggioranza dei presenti. Qualora venga richiesto all'ASSI un parere di sua competenza esso si intende reso in senso favorevole nel caso in cui non venga espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ERSI. Nei casi urgenti e indifferibili, espressamente motivati, i termini sono ridotti a quindici giorni;
- 14. L'ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio e vincolante. L'ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI superando eventuali contrasti al fine di mantenere l'uniformità di azione sull'intero territorio regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che deve esprimersi in via definitiva entro e non oltre i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta da parte dell'ERSI. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci in via definitiva nel termine perentorio su indicato;
- 15. L'ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria e vincolante delle ASSI, approva il Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, delibera la forma di gestione e affida il Servizio. L'ERSI firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori;

RICHIAMATO l'art. 5 del Regolamento regionale 1/2013 su Affidamento del Servizio Idrico Integrato ed in particolare il comma 5. "Ai fini del controllo analogo la società affidataria prevede nel proprio Statuto e negli atti organizzativi e gestionali della società: a) l'obbligo di trasmissione, da parte della società affidataria del servizio, dei documenti di programmazione, del bilancio preventivo e consuntivo, e del piano industriale, al fine di consentire la preventiva approvazione degli stessi da parte dell'ERSI; b) la facoltà da parte dell'ERSI di modificare gli schemi tipo di contratto di servizio e di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; c) l'approvazione, da parte dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione quali: 1) il bilancio preventivo e consuntivo; 2) la relazione programmatica; 3) l'organigramma; 4) il piano degli investimenti; 5) il piano di sviluppo industriale; d) la trasmissione dei nominativi dei candidati alla carica di Amministratore e di componente del Collegio sindacale per le necessarie verifiche da parte dell'ERSI, nonché la potestà di revoca, da parte dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della società anche nel caso di ripetuto inadempimento degli obblighi finanziari di cui all'articolo 153, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 nei confronti dei Comuni gestiti e degli Enti d'Ambito in liquidazione; e) l'esercizio di poteri sostitutivi ed ispettivi diretti e concreti, da parte ERSI; f) l'esercizio di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011; g) la facoltà di convocare l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione e di proporre argomenti da portare all'ordine del giorno degli organi societari;

VISTE le sentenze della Corte Costituzionale:

- n. 199/2012 con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo 4 del Decreto Legge n. 138/2011 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con la legge n. 148/2011, bocciando la vigente normativa sui servizi pubblici locali di rilevanza economica perché contiene una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata dal referendum, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis oltre che del suo regolamento di attuazione, D.P.R. 168/2010;
- n. 50/2013 che ha precisato che i pareri del controllo analogo sugli atti fondamentali del soggetto gestore sono obbligatori e vincolanti;

CONSIDERATO:

- **CHE** il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico di rilevanza economica giuste, tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale 272/2004 e 325/2010 che sanciscono che la nozione europea di SIEG (servizi generali di interesse economico ed i servizi pubblici di rilevanza economica hanno "contenuto omologo");
- **CHE** la disciplina sulle forme di gestione del S.I.I. a seguito dell'abrogazione dell'art. 23 bis della Legge 112/2008 è contenuta nella normativa europea in tema di appalti e concessioni, nel D.Lgs. 163/2006, art. 3, comma 27, legge 244/2007, art. 34 comma 13 e ss del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012;
- **CHE** tutti gli affidamenti del Servizio Idrico Integrato in Abruzzo sono affidamenti in house a società totalmente partecipate da enti locali;
- **CHE** gli affidamenti in house sono compatibili con la disciplina in vigore sui servizi pubblici locali di rilevanza economica ad oggi rappresentata dai principi comunitari e della giurisprudenza della corte di giustizia europea e dei tribunali italiani;
- **CHE** le scelte delle modalità di gestione e di affidamento del servizio sono, ai sensi dell'art. 1 comma 15, delle ASSI;

- **CHE** l'art. 113 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 prevede che alla scadenza del periodo di affidamento...omissis... le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore;
- **CHE** per i soggetti gestori in house la revoca del servizio idrico integrato affidato dalle Assemblee dei sindaci degli Enti d'Ambito a società a totale partecipazione dei comuni è un'ipotesi non percorribile fino al momento in cui non verranno dati indirizzi normativi volti a favore di altre forme di affidamento e di gestione;
- **CHE** il mandato del Commissario Unico Straordinario di cui alla legge regionale 9/2011 non prevede la possibilità di revoca degli affidamenti del Servizio idrico Integrato in atto su cui decidono le ASSI su propria iniziativa o degli Enti Locali che le compongono;
- **CHE** il servizio idrico integrato è un servizio pubblico essenziale di cui va garantita la continuità e in caso di revoca dell'attuale gestore e fino a nuove disposizioni non è definito chi può gestire fino al momento in cui verrà individuato il nuovo gestore;
- **CHE** la Convenzione Tipo deliberata con DGR 979/2006 non prevede sufficienti poteri sanzionatori e penalità in capo alle società di gestione ai relativi amministratori e dirigenti;

RICHIAMATI l'art. 148 c.5 del dlgs 152/2006 e l'articolo 1 c.7 della LR 9/2011 che prevede “ la Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilità che all'interno dell'ATUR siano presenti più gestori, promuove l'unitarietà della gestione all'interno dell' ambito di cui al comma 5. Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000, inclusi nel territorio delle Comunità Montane, l'adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l'intero servizio e previo consenso dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al successivo comma 19.”

CONSIDERATO che ad oggi non hanno aderito alla gestione unica del Servizio idrico Integrato nonostante l'obbligo di legge i Comuni, con popolazione di 1.000 abitanti, di Bussi (PE), Canistro (AQ), Chieti (CH), Civitella Roveto (AQ), Pacentro (AQ), Pretoro (CH), San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) e che non risulta ancora attuata la richiesta di adesione avanzata di recente dal Comune di Isola del Gran Sasso (TE);

VISTO il D.L. 179/2012 (convertito in Legge 221/2012) che all'art. 34 comma 13 prevede “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

CONSIDERATO che con le seguenti note:

Ente d'Ambito	Nota
ATO AQUILANO	405 del 19/07/2013
ATO MARSICANO	616 del 22/07/2013
ATO PELIGNO ALTO SANGRO	358 del 22/07/2013
ATO PESCARESE	1545 del 17/07/2013
ATO TERAMANO	198 del 10/7/2013
ATO CHIETINO	744 del 11/7/2013

sono state inviate ai Soggetti Gestori le bozze delle convenzioni aggiornate a seguito della entrata in vigore della L.R. 9/2011;

VISTO che dalla D.G.R. 812/2012 emerge che i soggetti gestori alla data del 31/12/2011 devono agli Enti d'ambito i seguenti importi per rimborso mutui, spese di finanziamento e cofinanziamento degli interventi di cui all'APQ RI:

Ente d'Ambito	Crediti vs Gestore	Crediti vs Comuni	Crediti vs Regione	Altri crediti	Disponibilità liquide
Ato Aquilano	6.275.166,34	0	22.653.143,05	4.600,00	2.775.963,90
Ato Marsicano	1.400.611,36	716.145,92	3.038.554,60	1.228.462,31	36.582,70
Ato Peligno Alto Sangro	2.170.460,04 ³		5.367.616,23	732.863,00	0
Ato Pescara	2.812.339,56	1.721.165,16	7.429.558,38	4.882.219,61	121.587,61
Ato Teramano	9.110.062,78 ⁴		277.568,36	2.582,28	240.874,66
Ato Chietino	6.304.397,09		13.478.906,56	199.213,56	1.696.195,75

CONSIDERATO che ai sensi del 154 del D.Lgs. 152/2006 gli Enti d'Ambito hanno come unica fonte di entrata i trasferimenti dei soggetti gestori;

VISTO che il quadro aggiornato dei debiti dei Soggetti Gestori nei confronti degli Enti d'Ambito per spese di funzionamento e rimborso mutui è il seguente:

Ente d'Ambito	Importo dovuto €	Aggiornamento al
Ato Aquilano	262.648,27	31/12/2013
Ato Marsicano	1.378.704,70	8/7/2013
Ato Peligno Alto Sangro	1.733.562,73	8/7/2013
Ato Pescara	3.961.736,77	8/6/2013
Ato Teramano	13.013.297,31	8/7/2013
Ato Chietino	7.113.429,16	8/7/2013

VISTE le seguenti note degli Enti d'ambito inviate ai Soggetti Gestori con cui sono stati richiesti i flussi di cassa, rimaste ad oggi senza riscontro:

Ente d'Ambito	Nota
ATO AQUILANO	414 del 23/07/2013
ATO MARSICANO	266 del 3/04/2013
ATO PELIGNO ALTO SANGRO	151 del 5/04/2013
ATO PESCARESE	748 del 2/04/2013
ATO TERAMANO	104/U del 5/04/2013
ATO CHIETINO	313 del 2/4/2013

VISTE le note del Servizio Qualità delle Acque RA/164729 del 27 giugno 2013 "Applicazione delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo. Riferimento nota ARTA Prot. n. 3707 del 25/03/2013 e Nota Provincia dell'Aquila Prot. 34432 del 7/6/2013. Comunicazioni" e del Servizio Gestione delle Acque RA/166176 del 28 giugno 2013 "Investimenti per il Servizio Idrico Integrato";

RITENUTO:

- di porre in essere atti e misure volte a tutelare la risorsa idrica e l'ambiente e assicurare il raggiungimento dei livelli minimi di servizio;
- che non è possibile esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 152 del D.Lgs. 152/2006 se non vi è evidenza dello stato di funzionamento dei depuratori da parte dei singoli soggetti gestori e se non vi è disponibilità finanziaria per intervenire;

³ Il liquidatore non ha distinto i due crediti

⁴ Il liquidatore non ha distinto i due crediti

CONSIDERATO:

- che gli investimenti sugli impianti sia di manutenzione ordinaria che straordinaria sono coperti dalla tariffa introitata per legge dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato mentre le Autorità d'Ambito non hanno entrate tariffarie se non i trasferimenti che gli stessi Soggetti Gestori fanno ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006;
- che ad oggi i gestori non hanno comunicato con sistematicità lo stato di funzionamento degli impianti di depurazione;

RITENUTO per poter esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 152 del D.Lgs. 152/2006 necessario disporre dei seguenti dati e documenti in possesso dei soggetti gestori:

- a. comunicare l'elenco dei depuratori presenti sul territorio di competenza per ognuno dei quali deve essere specificato:
 - i. il provvedimento di autorizzazione allo scarico rilasciato dalla Provincia;
 - ii. lo stato di funzionamento al 2013;
 - iii. gli interventi di manutenzione effettuati almeno negli ultimi due anni (2012 e 2013) comprensivi degli importi spesi;
 - iv. il piano di manutenzione dell'anno in corso;
 - v. il responsabile tecnico dell'impianto – nome e qualifica;
 - vi. il responsabile della spesa per l'impianto – nome e qualifica;
 - vii. le migliorie necessarie e la quantificazione dei costi previsti;
- b. comunicare l'elenco di nuovi impianti in corso di realizzazione e lo stato di avanzamento dei lavori ovvero l'elenco degli impianti progettati o in corso di progettazione indicando per ognuno il nome del responsabile unico del procedimento e del direttore dei lavori e la data di avvio del procedimento a seguito di impegno delle risorse;
- c. comunicare per le reti idriche di distribuzione e per gli impianti di adduzione ed i serbatoi gestiti i nominativi del/dei responsabili tecnici e della spesa;
- d. comunicare per le reti di collettamento gestite i nominativi del/dei responsabili tecnici e della spesa;
- e. comunicare l'ammontare degli importi accantonati o comunque disponibili per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti esistenti e il relativo responsabile della spesa;

RITENUTO necessario prevedere delle forme sanzionatorie a carico del soggetto gestore per assicurarsi l'adempimento degli obblighi di informazione quali il divieto di:

- a. di prorogare, rinnovare e affidare incarichi di consulenza e collaborazione, anche se nei limiti di spesa imposti dalle leggi di finanza pubblica, non attinenti alla gestione dei servizi essenziali quali la riparazione delle perdite idriche, la manutenzione e la riparazione delle reti di collettamento e degli impianti di depurazione e comunque necessari per assicurare la continuità del servizio idrico integrato affidato in gestione;
- b. di riconoscere agli amministratori ed ai dirigenti ed alle figure apicali con responsabilità tecnica e della spesa qualsiasi forma di premialità o di progressione;

RITENUTO:

- di richiedere la convocazione delle ASSI per renderle edotte sulla situazione affinché i Comuni in qualità di titolari delle reti diano indicazioni al Commissario Unico Straordinario su come procedere ed informino la Regione sulle deliberazioni assunte;
- di richiedere ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale ai Soggetti Gestori di porre all'Ordine del Giorno della prima assemblea dei soci utile la trattazione dello stato di funzionamento degli impianti di depurazione in gestione e la deliberazione delle misure da porre in essere per assicurarne il corretto funzionamento;

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss. mm. ii.;
- la Legge Regionale n. 9/2011 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione AEEG 585/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
- la vigente direttiva sull'organizzazione degli uffici n. 298/U del 9/9/2008;

DELIBERA

1. **È FATTO OBBLIGO** alle società GSA SpA, CAM SpA, SACA SpA, ACA SpA, Ruzzo Reti SpA, SASI SpA in qualità di soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato di intervenire con urgenza e porre in essere gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento dei depuratori;
2. **IN CASO DI MANCATO RISPETTO** di tale obbligo gli Enti d'Ambito interverranno in via sostitutiva come previsto dall'art. 152 del D.Lgs. 152/2006;
3. **PER RENDERE POSSIBILE L'ESERCIZIO** dei poteri sostitutivi è fatto obbligo alle società GSA SpA, CAM SpA, SACA SpA, ACA SpA, Ruzzo Reti SpA, SASI SpA in qualità di Soggetti Gestori del servizio idrico integrato di:
 - a. comunicare l'elenco dei depuratori presenti sul territorio di competenza per ognuno dei quali deve essere specificato:
 - i. il provvedimento di autorizzazione allo scarico rilasciato dalla Provincia;
 - ii. lo stato di funzionamento al 2013;
 - iii. gli interventi di manutenzione effettuati almeno negli ultimi due anni (2012 e 2013) comprensivi degli importi spesi;
 - iv. il piano di manutenzione dell'anno in corso;
 - v. il responsabile tecnico dell'impianto – nome e qualifica;
 - vi. il responsabile della spesa per l'impianto – nome e qualifica;
 - vii. le migliorie necessarie e la quantificazione dei costi previsti;
 - b. comunicare l'elenco di nuovi impianti in corso di realizzazione e lo stato di avanzamento dei lavori ovvero l'elenco degli impianti progettati o in corso di progettazione indicando per ognuno il nome del responsabile unico del procedimento e del direttore dei lavori e la data di avvio del procedimento a seguito di impegno delle risorse;
 - c. comunicare per le reti idriche di distribuzione e per gli impianti di adduzione ed i serbatoi gestiti i nominativi del/dei responsabili tecnici e della spesa;
 - d. comunicare per le reti di collettamento gestite i nominativi del/dei responsabili tecnici e della spesa;
 - e. comunicare l'ammontare degli importi accantonati o comunque disponibili per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti esistenti e il relativo responsabile della spesa;
4. **È FATTO OBBLIGO** alle società GSA SpA, CAM SpA, SACA SpA, ACA SpA, Ruzzo Reti SpA, SASI SpA in qualità di soggetti gestori del servizio idrico integrato di comunicare i flussi di cassa mensili, la tipologia di costi indispensabili per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato e gli importi spesi mensilmente per tali costi;

5. **IN CASO DI MANCATA TRASMISSIONE DEI DATI** e dei documenti di cui al precedente punto 1. entro 30 gg dalla trasmissione della presente deliberazione al soggetto Gestore e fino a che non sarà definito il piano di accantonamento con riscontro semestrale, e dato avvio allo stesso, con indicazione degli importi necessari per le manutenzioni ordinarie e straordinarie per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (depuratori) per il collettamento e per la riparazione delle perdite delle reti idriche e indicato il relativo responsabile della spesa è **fatto divieto alle società** GSA SpA, CAM SpA, SACA SpA, ACA SpA, Ruzzo Reti SpA, SASI SpA:
- a. di prorogare, rinnovare e affidare incarichi di consulenza e collaborazione, anche se affidati nelle forme e nei limiti di spesa imposti dalle leggi di finanza pubblica, non attinenti alla gestione dei servizi essenziali quali la riparazione delle perdite idriche, la manutenzione e la riparazione delle reti di collettamento e degli impianti di depurazione e comunque necessari per assicurare la continuità del servizio idrico integrato affidato in gestione;
 - b. di riconoscere agli amministratori ed ai dirigenti ed alle figure apicali con responsabilità tecnica e della spesa qualsiasi forma di premialità o di progressione;
6. **I DIRETTORI DEGLI ENTI D'AMBITO** ai sensi degli art. 107 e 108 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. provvederanno ad ogni ulteriore adempimento che si rendesse necessario in attuazione della presente deliberazione;
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato, alle ASSI, a tutti i Comuni gestiti dai soggetti gestori, alla Regione Abruzzo Direzione LL.PP. – Servizio Qualità delle Acque e Servizio Gestione delle Acque, ai competenti uffici delle Province regionali, e di pubblicarla sul sito web e sull'Albo Pretorio;
8. **DI RICHIEDERE** la convocazione delle ASSI per renderle edotte sulla situazione affinché i Comuni in qualità di titolari delle reti diano indicazioni al Commissario Unico Straordinario su come procedere ed informino la Regione sulle deliberazioni assunte;
9. **DI RICHIEDERE** ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale ai Soggetti Gestori di porre all'Ordine del Giorno della prima assemblea dei soci utile la trattazione dello stato di funzionamento degli impianti di depurazione in gestione e la deliberazione delle misure da porre in essere per assicurarne il corretto funzionamento.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL DIRIGENTE

Ing. Pasquale Calvarese



DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ING. PIERLUIGI CAPUTI



IL SEGRETARIO
DR. ELIO TRIGLIOZZI

DATA 29 LUG. 2013

PROT. N. 229/U

DELLA SUPOSTA DELIBERAZIONE È STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO 29 LUG. 2013, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267.



IL SEGRETARIO
DR. ELIO TRIGLIOZZI

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, VIENE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009 SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'A.T.O. N° 5 TERAMANO PER GIORNI QUINDICI DAL 29 LUG. 2013 AL 13 AGO. 2013.



IL SEGRETARIO
DR. ELIO TRIGLIOZZI